Un Comune capoluogo di Provincia provvede alla suddivisione del proprio territorio in microzone catastali ai fini di attivare il procedimento previsto dall'art. 1 comma 335 della legge 311 del 2004 (Finanziaria del 2005). La suddivisione è deliberata dal Consiglio Comunale ed è atto presupposto per l'ufficio provinciale del territorio, oggi assorbito dall'Agenzia delle Entrate, per procedere al c.d. accatastamento massivo, ossia ad una generale revisione, nei fatti aumento, delle rendite catastali in relazione ai valori di mercato. Tali atti esecutivi non possono che seguire le necessarie delibere comunali fonte dell'intero procedimento.

Una volta notificati i singoli avvisi di riaccatastamento, un cittadino e due associazioni di consumatori impugnavano dinanzi il TAR le delibere del consiglio comunale di istituzione delle microzone, unitamente al singolo avviso di accertamento notificato al cittadino ricorrente.

Il TAR riteneva fondato il ricorso – oltre a considerarlo tempestivo – per la illogicità e carenza di motivazione della delibera consiliare.

Rediga il Candidato ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del TAR in cui si ipotizzino tutte le supposte erroneità contenute nella suddetta sentenza.

Inh Albrio

Tehne